

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 31/07/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/33824-nullit-dell-atto-introductivo-incertezza-petium-e-causa-petendi-fatto-processuale-giudice-di-legittimit-poteri-cass-n-8077-2012>

Autore: Spina Giulio

Nullità dell'atto introduttivo - Incertezza - Petium e causa petendi - Fatto processuale - Giudice di legittimità - Poteri (Cass. n. 8077/2012)

CIVILE

LA SENTENZA DELLA SETTIMANA

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE - 22 MAGGIO 2012 - N° 8077

NULLITÀ ATTO INTRODUTTIVO, INCERTEZZA *PEIUM* E CAUSA *PEIENDI*, FATTO PROCESSUALE, GIUDICE DI LEGITTIMITÀ, POTERI

Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, c. 1, n. 6 e 369 c. 2, n. 4 c.p.c.).

È questo il principio di diritto dettato dalla pronuncia in commento.

IL FATTO

Con il curatore fallimentare citava un istituto bancario proponendo sia una domanda di risarcimento dei danni per concessione abusiva di credito alla società ormai decotta, sia una domanda di revoca di atti negoziali e di pagamenti eseguiti da detta società nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava improcedibili le domande revocatorie, perché, ad onta delle specificazioni fornite dall'attore nel termine a tal fine assegnatogli in corso di causa, reputò che il loro oggetto non fosse sufficientemente determinato. In appello, poi, veniva rigettata l'impugnazione del fallimento, mentre veniva accolta quella della banca, sia con riguardo alla nullità della citazione per difetto di specificità anche dell'oggetto della domanda risarcitoria, sia per difetto di legittimazione del curatore a proporre tale domanda, che fu perciò respinta.

Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso il curatore del fallimento.


Ricontrata nella giurisprudenza di legittimità indicazioni difformi rispetto alle questioni sottoposte alla corte, la prima sezione civile ha sollecitato la rimessione delle medesime alle Sezioni unite, chiamate a stabilire:



- se il sindacato di legittimità sulla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del **petitum** o della causa petendi debba esplicitarsi nell'esame diretto dei dati processuali rilevanti al fine di ravvisare l'esistenza o meno di tale nullità, anche a prescindere dalla valutazione che di quei dati abbia già fornito il giudice di merito e da come egli l'abbia motivata,

oppure se,

- implicando il giudizio sulla determinatezza dell'oggetto della domanda e delle ragioni che la sorreggono necessariamente anche una preliminare opera d'interpretazione della domanda medesima, come tale riservata al giudice di merito, **alla Corte di cassazione compete solo di vagliare la sufficienza e la logicità della motivazione esposta sul punto nell'impugnata sentenza**, a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.



La Corte, dettando il principio di diritto sopra riportato, dichiara fondato il ricorso, così cassa l'impugnata sentenza con rinvio della causa alla Corte d'appello cui, in diversa composizione, competerà sia di pronunciarsi sul merito della sola domanda di revoca dei pagamenti validamente proposta dalla curatela del fallimento, sia di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Le argomentazioni della decisione

La corte ricorda innanzitutto come sia consolidato il giurisprudenza il principio secondo cui, in caso di **denuncia di *errores in procedendo* del giudice di merito**, la **Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso qui, ovviamente, come fatto processuale**; con la conseguenza che è perciò investita del potere di procedere direttamente all'esame ed alla valutazione degli atti del processo di merito (si vedano tra le altre, a mero titolo d'esempio, Cass. n. 14098 del 2009, n. 11039 del 2006, n. 15859 del 2002 e n. 6526 del 2002).

D'altra parte, tuttavia, è noto come è **in via esclusiva attribuito al giudice di merito il compito d'interpretare gli atti processuali di parte**, e quindi d'individuare il significato ed il contenuto giuridico, circoscrivendo il sindacato della Cassazione ai soli eventuali vizi di motivazione nei quali detto giudice di merito sia eventualmente incorso nell'espletamento di tale compito (sempre solo a titolo d'esempio, si vedano Cass. n. 5876 del 2011, n. 20373 del 2008, n. 7074 del 2005 e n. 19416 del 2004).

Come conciliare tali due principi?

Secondo un **primo orientamento**, si afferma che la lettura complessiva del ricorso, al fine di valutare la determinabilità dell'oggetto della domanda, costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass. n. 7074 del 2005 e n. 7479 dei 2003), o che la valutazione sull'idoneità dei documenti prodotti in causa per meglio specificare il contenuto della domanda, se suffragata da adeguata valutazione, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 16591 del 2008).

Altro orientamento, però, afferma che la denuncia di errata applicazione dell'art. 164, c. 4, in relazione all'art. 163 c.p.c., c. 3, nn. 3 e 4, si riferisce ad un errore procedendo e perciò comporta che la Corte di cassazione debba accertare direttamente se la violazione processuale vi sia stata, indipendentemente dalla giustificazione della decisione impugnata (si vedano, ad esempio, Cass. n. 14065 del 2008, n. 15817 del 2004, n. 7089 del 1999, n. 12067 del 1991).

I Giudici poi affrontano il tema della **distinzione tra errores in iudicando ed errores in procedendo**, ricordando come il motivo per il quale la cognizione della Corte di cassazione non si estende all'accertamento del fatto, quando ad essere denunciato col ricorso sia un errore di giudizio vertente sul rapporto sostanziale, dipende dalla **scelta di attribuire a detta corte funzione di giudice di legittimità e di non trasformare il ricorso per cassazione in un ulteriore grado di merito**.

Ciò posto la Corte osserva che quando il motivo di ricorso sia riconducibile alla previsione del successivo n. 4 del medesimo comma 1 dell'art. 360 è la nullità della sentenza o del procedimento a dover essere sindacata dalla Suprema corte: *“e la nullità dipende da un difetto di attività del giudice o delle parti, cioè proprio da un fatto (processuale), sul quale dunque il giudizio verte e del quale la Corte di cassazione deve necessariamente poter prendere cognizione”*. Pertanto, in questo caso l'oggetto dello scrutinio che è chiamato a compiere il giudice di legittimità, a differenza di quel che accade con riferimento agli *errors in iudicando* denunciati a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3, non è costituito dal contenuto della decisione formulata nella sentenza, bensì direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato.

È perciò del tutto naturale che la Corte di cassazione debba prendere essa stessa cognizione di quei fatti.

Da ciò discende la diversa nozione di fatto e di fatto processuale: se attiene alle circostanze del rapporto sostanziale, quel “fatto”, che il giudice di merito è chiamato ad accertare, è anteriore al processo ed esaurisce la propria funzione nella sua stessa valenza storica; ed, invece, se attiene al rapporto processuale, il “fatto” si colloca all'interno di una vicenda che è tuttora in corso di sviluppo e, alla luce della fondamentale **unitarietà del procedimento**, pur nei diversi gradi e fasi in cui si svolge, il relativo vizio è sempre attuale ove sia tale da incidere sulla decisione della causa e da compromettere la realizzazione di quello che oggi la Carta costituzionale e lo stesso codice di rito hanno definito il “giusto processo”.

Di conseguenza, **il giudice di legittimità è chiamato a conoscere dell'error in procedendo in ogni suo aspetto** (nella specie poiché l'eventuale nullità dell'atto introduttivo del giudizio comporta un *vulnus* del contraddittorio che, prodotto si al principio del processo, non potrebbe poi non contagiare l'intero sviluppo successivo).

Pertanto, **“fatto processuale” è quello “che ha rilevanza ai fini dello svolgimento del processo, che cioè è idoneo a produrre effetti sul rapporto processuale”**.

La Corte, pertanto, osserva che **“se si afferma che la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale, non si può allora non dedurre che le compete percepire direttamente e pienamente quel fatto, apprezzarne la portata ed individuare il significato e la concreta idoneità a produrre effetti nel processo, perchè solo in tal modo è possibile vagliarne la conformità al modello legale”**.